

Facoltà di Medicina Veterinaria
Biblioteca generale "Francesco Gianelli"

Regolamento della Biblioteca

Art. 1

La Facoltà di Medicina Veterinaria costituisce la Biblioteca Generale al fine di centralizzare e valorizzare il proprio patrimonio didattico e scientifico.

Art. 2

La Biblioteca Generale è retta da un Direttore, nominato ogni tre anni dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà ed eletto fra i professori di ruolo. Il Direttore sovrintende alla biblioteca e l'amministra a nome e per delega del Consiglio di Facoltà.

Art. 3

Il Direttore si avvale della collaborazione di un comitato consultivo, costituito da sei docenti designati per un triennio dal Consiglio di Facoltà.

Art. 4

Sono ammessi a frequentare la Biblioteca e la sala di lettura il personale e gli studenti della Facoltà, nonché tutti coloro che abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Direttore.

Art. 5

Gli orari di lettura e di consultazione dei libri e delle riviste della Biblioteca sono fissati dal Direttore in rapporto alle esigenze di servizio.

Art. 6

La richiesta di libri e di riviste per la lettura e la consultazione va fatta mediante apposito modulo predisposto dalla direzione.

Art. 7

A nessun titolo libri, riviste o altri stampati possono essere ceduti a prestito o allontanati, anche temporaneamente, dai locali della Biblioteca.

Art. 8

Il lettore è responsabile degli stampati ricevuti per la lettura o la consultazione fino al momento della restituzione nelle mani del personale addetto alla Biblioteca.

Art. 9

La Biblioteca Generale è dotata di attrezzature per duplicazione, l'uso delle quali è tassativamente limitato alla riproduzione di materiale stampato appartenente alla Biblioteca medesima, secondo orari, modalità e tariffe indicate dal Direttore.

Art. 10

Ogni altro uso o destinazione dell'attrezzatura prevista dal precedente articolo deve essere autorizzato dal Direttore.

Art. 11

L'acquisto di libri, riviste od altro materiale stampato, allo scopo di migliorare e aggiornare il patrimonio didattico e scientifico della Biblioteca, deve essere discusso dal comitato consultivo ed approvato dal Direttore.

Art. 12

La Biblioteca Generale può procedere all'acquisto di attrezzature destinate all'attività didattica, le quali possono essere cedute a prestito ai docenti secondo modalità di volta in volta concordate con il Direttore della Biblioteca.

Art. 13

Nella sala di lettura della Biblioteca si deve osservare il massimo silenzio.

Art. 14

Qualsiasi danno arrecato al patrimonio della Biblioteca è perseguibile a norma di legge.

Art. 15

Eventuali reclami sullo svolgimento dei servizi inerenti al funzionamento della Biblioteca devono essere rivolti al Direttore.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2009 16:18